

## L'ORGANO DI REVISIONE

Verbale n. 16 del 14/09/2023

**OGGETTO: PIANO TRIENNALE FABBISOGNI PERSONALE (PTFP) 2023-2025.**

Lo scrivente Organo di Revisione nominato con deliberazione di Consiglio comunale n. 14 del 26/05/2022;

**visti:**

- l'art. 6, D. Lgs. n.165/2001 *"Allo scopo di ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche disponibili e perseguire obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, le amministrazioni pubbliche adottano il piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo ..."*;
- l'art.33, comma 2 del D.L.n.34/2019, come convertito nella L.n.58/2019, il quale prevede che *"A decorrere dalla data individuata dal decreto di cui al presente comma, anche per le finalità di cui al comma 1, i comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione. Con decreto del Ministro della pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono individuate le fasce demografiche, i relativi valori soglia prossimi al valore medio per fascia demografica e le relative percentuali massime annuali di incremento del personale in servizio per i comuni che si collocano al di sotto del predetto valore soglia. I predetti parametri possono essere aggiornati con le modalità di cui al secondo periodo ogni cinque anni. I comuni in cui il rapporto fra la spesa di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, e la media delle predette entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati risulta superiore al valore soglia di cui al primo periodo adottano un percorso di graduale riduzione annuale del suddetto rapporto fino al conseguimento nell'anno 2025 del predetto valore soglia anche applicando un turn over inferiore al 100 per cento ..."*;
- il DPCM del 17/03/2020 (G.U. n.108 del 27/04/2020<sup>1</sup>) avente ad oggetto *"Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni"* previsto dal summenzionato art. 33, comma 2 del D.L. n. 34/2019;
- la Circolare interministeriale del 13/05/2020 (pubblicata in G.U. n. 226 del 11/09/2020 in attuazione dell'art. 33 comma 2 del D.L. 34/2019 ed esplicativa del D.P.C.M. 17.3.2020);

**preso atto che:**

- il D.L. 113/2016 ha abrogato la lett. a) del su riportato comma 557 dell'art. 1 della Legge 296/2006 *"riduzione dell'incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle spese*

---

<sup>1</sup> Entrato in vigore in data 20/04/2020

*correnti, attraverso parziale reintegrazione dei cessati e contenimento della spesa per il lavoro flessibile”;*

- l'articolo 33 del D.Lgs.n.165/2001, come modificato con la Legge 183/2011, ha introdotto l'onere di verifica annuale da parte degli enti delle eventuali eccedenze di personale in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria con conseguente obbligo di comunicazione al Dipartimento della Funzione Pubblica;
- le amministrazioni che non adempiono alla ricognizione annuale non possono effettuare assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto, pena la nullità degli atti posti in essere, mentre i responsabili delle unità organizzative che non attuano le procedure previste dal richiamato articolo 33 ne rispondono in via disciplinare;

**considerato** che gli enti sono chiamati ad adottare annualmente il Piano Triennale del Fabbisogno di Personale e che lo stesso può essere oggetto, in corso d'anno, di modifiche in presenza di motivate esigenze organizzative-funzionali e/o in presenza di evoluzione normativa in materia di gestione del personale;

**rilevato** che i Dirigenti/Responsabili dei Settori comunali hanno attestato, come da relazioni conservate agli atti, che non risultano sussistere nei relativi settori situazioni di eccedenze o soprannumero di personale;

**vista** la proposta di deliberazione di Giunta comunale n. 74 del 12 settembre 2023, avente ad oggetto *“Piano integrato di attività e organizzazione (abb. PIAO) 2023-2025, aggiornamento sottosezione 3.3 Piano triennale dei fabbisogni di personale. Approvazione”* unitamente agli allegati;

**preso atto che l'Ente:**

- ha rideterminato la dotazione organica del personale<sup>234</sup> ed ha effettuato la ricognizione delle eccedenze di personale, nel rispetto delle norme sopra richiamate;
- rispetta il limite di cui all'art. 1, comma 557 della L. 296/2006, così come dimostrato nelle tabelle riportate nella proposta deliberativa;
- risulta essere adempiente con le trasmissioni dei bilanci alla BDAP;

**rilevato che:**

- **è rispettato** il vincolo numerico per il personale a tempo determinato e somministrato come previsto dall'art. 50, comma 3 del CCNL 21/05/2018, nella misura massima di un'unità (per gli enti fino a 5 dipendenti) oppure (per gli enti a partire da 6 dipendenti) nella misura massima del 20% del totale dei dipendenti a tempo indeterminato;
- **è rispettato** quanto introdotto dal D.Lgs.n.75/2017 all'art. 7, comma 5-bis, del D.Lgs.n.165/2001 dove viene posto il *“divieto alle amministrazioni pubbliche di stipulare contratti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità*

<sup>2</sup> Art. 6, comma 2, D. Lgs. 165/2001: *... Allo scopo di ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche disponibili e perseguire obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, le amministrazioni pubbliche adottano il piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi dell'articolo 6-ter...*

<sup>3</sup> Art. 6, comma 3, D. Lgs. 165/2001: *In sede di definizione del piano di cui al comma 2, ciascuna amministrazione indica la consistenza della dotazione organica e la sua eventuale rimodulazione in base ai fabbisogni programmati e secondo le linee di indirizzo di cui all'articolo 6-ter, nell'ambito del potenziale limite finanziario massimo della medesima e di quanto previsto dall'articolo 2, comma 10-bis, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, garantendo la neutralità finanziaria della rimodulazione. Resta fermo che la copertura dei posti vacanti avviene nei limiti delle assunzioni consentite a legislazione vigente*

<sup>4</sup> Linee di indirizzo 08/05/2018 a firma del Ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione – Punti 2.1. – Superamento della Dotazione Organica: *La dotazione organica è un valore finanziario ... Si sostanzia in una "dotazione" di spesa potenziale. Coincidente, di norma, con la spesa media di personale relativa agli anni 2011/2013.*

*di esecuzione siano organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro;*

**rilevato** che il limite di cui all'art. 1, comma 557 quater della L. 296/2006, come modificato dall'art. 3, comma 5 bis del D.L. 90/2014, risulta come riepilogato nella sottostante tabella:

	Media 2010-2013	rendimento 2022
	2009 (enti non soggetti al patto)	
Spese macroaggregato 101	€ 447.250,57	€ 314.978,66
Spese macroaggregato 103	€ 64,33	€ -
Irap macroaggregato 102	€ 27.752,13	€ 27.427,57
Altre spese: reiscrizioni imputate all'esercizio successivo	€ -	€ -
Altre spese: da specificare.....	€ -	€ -
Altre spese: da specificare.....	€ -	€ -
Altre spese: da specificare.....	€ -	€ -
<b>Totale spese di personale (A)</b>	<b>€ 475.067,03</b>	<b>€ 342.406,23</b>
(-) Componenti escluse (B)	€ 19.520,27	€ 9.373,80
(-) Maggior spesa per personale a tempo indet artt.4-5 DM 17.3.2020 ( C )	€ -	€ 1.112,14
<b>(=) Componenti assoggettate al limite di spesa A-B -C</b>	<b>€ 455.546,76</b>	<b>€ 331.920,29</b>

(ex art. 1, commi 557-quater, 562 legge n. 296/ 2006)

#### **preso atto**

- che per il rispetto del limite di cui all'art. 9, comma 28 del D.L.78/2010, per cui la spesa complessiva per il personale a tempo determinato non può essere superiore alla spesa sostenuta per le medesima finalità nell'anno 2009 per gli enti in regola con il vincolo comma 557 legge 296/2006 è stato abolito (per cui gli enti possono raggiungere il 100% della spesa sostenuta nel 2009);

**considerato** che le capacità assunzionali a tempo indeterminato e determinato sono state determinate in base a quanto previsto dall'art. 33, comma 2 del D.L. n.34/2019, convertito con modificazioni dalla Legge 58/2019 e dal successivo D.M. 17/03/2020, le cui principali disposizioni sono state riportate in precedenza;

#### **rilevato che:**

- il Comune di Melara si colloca nella fascia demografica popolazione da 1.000 a 1.999 abitanti della tabella 1 del citato D.M., avendo una popolazione residente di riferimento pari a 1702;
- il rapporto tra spese di personale al netto dell'IRAP rilevata con l'ultimo rendiconto approvato (anno 2022) e la media delle entrate correnti del triennio precedente (2020-2021-2022) al netto del FCDE stanziato (dato assestato) nel bilancio di previsione considerato (2022) si attesta al 16,16%, al di sotto del valore soglia, di cui alla tabella 1, pari al 28,50%, come riportato nella sottostante tabella:

<b>Determinazione della spesa per il personale e delle facoltà assunzionali (anno 2023)</b>	
<b>abitanti 31/12/20-- n. 1697</b>	
<b>DM 17/03/2020 - Circolare 13/05/2020</b>	
MACROAGGREGATO BDAP:	
U.1.01.00.00.000	314.978,66
U1.03.02.12.001	0,00
U1.03.02.12.002	0,00
U1.03.02.12.003	0,00
U1.03.02.12.999	0,00
IRAP	27.427,57
<b>Totale</b>	<b>342.406,23</b>
IRAP (detrarre)	27.427,57
<b>Totale spesa personale al netto dell'IRAP</b>	<b>314.978,66</b>

**rilevato altresì**, come si evince dalla documentazione esaminata, che:

- secondo le disposizioni di cui alla tabella 2 del più volte citato DM, il Comune di Melara ha la possibilità di incrementare la spesa di personale (determinato secondo quanto previsto dal DM) relativa all'anno 2018 (art. 5, comma 1 del DM), come riportato nella sottostante tabella:

<b>TOTALE SPESA DI PERSONALE (A) - Ultimo rendiconto di gestione approvato ESERCIZIO 2022</b>	<b>314.978,66</b>
<b>TOTALE ENTRATE CORRENTI ESERCIZIO 2022</b>	<b>2.505.012,58</b>
<b>TOTALE ENTRATE CORENTI ESERCIZIO 2021</b>	<b>2.305.076,02</b>
<b>TOTALE ENTRATE CORENTI ESERCIZIO 2020</b>	<b>1.438.523,10</b>
<b>TOTALE ENTRATE COME DA RENDICONTI APPROVATI ULTIMO TRIENNIO</b>	<b>6.248.611,70</b>
<b>MEDIA ENTRATE CORRENTI</b>	<b>2.082.870,57</b>
<b>FCDE PREVISIONE ASSESTATA ESERCIZIO 2022</b>	<b>133.631,54</b>
<b>MEDIA ENTRATE CORRENTI AL NETTO FCDE (B)</b>	<b>1.949.239,03</b>
<b>RAPPORTO % TRA SPESA PERSONALE E MEDIA ENTRATE CORRENTI AL NETTO FCDE (C= A/B %)</b>	<b>16,16</b>
<b>INSERIMENTO DEL COMUNE NELLA FASCIA DI INSERIMENTO DEL DM - ART. 4 TAB. 1</b>	<b>b</b>
<b>VALORE SOGLIA PREVISTO DALL'ART. 4 DEL DM (D)</b>	<b>28,60%</b>
<b>MASSIMA SPESA PERSONALE CONSENTITA</b>	<b>557.482,36</b>
<b>(MEDIA ENTRATE CORRENTI AL NETTO FCDE X VALORE SOGLIA)</b>	
<b>(B x D)</b>	
<b>DIFFERENZA SPESA PERSONALE TEORICA CONSENTITA E SPESA PERSONALE ULTIMO RENDICONTO APPROVATO/ESERCIZIO 2022 (E)</b>	<b>242.503,70</b>
<b>% MASSIMA CONSENTITA DI INCREMENTO SPESA PERSONALE ART. 5 PER FASCIA COMUNE (1° ANNO) (F)</b> (PRENDERE % TABELLA 2)	<b>34,00%</b>
<b>SPESA PERSONALE ANNO 2018 (G)</b>	<b>420.367,28</b>
<b>INCREMENTO MASSIMO SPESA PERSONALE - UTILIZZO % DI INCREMENTO PREVISTA DAL DM (H= G x F)</b>	<b>142.924,88</b>
<b>LIMITE MASSIMO SPESA PERSONALE:</b>	
<b>TOTALE SPESA DI PERSONALE ULTIMO RENDICONTO APPROVATO/ESERCIZIO X + INCREMENTO MASSIMO SPESA DI PERSONALE PREVISTA TAB.2 (H)</b>	<b>457.903,54</b>

- che secondo le disposizioni di cui all'art.7 del più volte citato DM 17/03/2020, per gli enti virtuosi ... *"La maggior spesa per assunzioni di personale a tempo indeterminato derivante da quanto previsto dagli articoli 4 e 5 non rileva ai fini del rispetto del limite di spesa previsto dall'art. 1, commi 557-quater e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 ..."*;

**rilevato** che con il presente atto:

- è prevista un'assunzione a tempo determinato di un'assistente sociale in convenzione con il Comune di Fiesso Umbertino da inquadrare nell'area funzionari, ex categoria D;
- che non vi sono maggiori spese per il personale considerato che il costo sarà coperto integralmente dal Fondo Povertà che saranno corrisposti direttamente al Comune di Fiesso Umbertino da parte del Comune di Lendinara, quest'ultimo è Comune capofila dell'ATS-Ven 18;
- che da quanto sopra esposto permane **il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione;**

**considerato** che sulla base della normativa sopra richiamata per poter procedere alle assunzioni previste nel Piano di fabbisogno di personale è necessario che l'Organo di Revisione asseveri il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio;

**vista** la relazione del Responsabile del Servizio Finanziario, **esposta nel PIAO**, nella quale viene illustrato l'impatto economico-finanziario della spesa di personale conseguente alle assunzioni previste nel piano del fabbisogno 2023/2025 sugli equilibri di bilancio;

**rilevato** che già nel parere n. 9 del 29 maggio 2023 ci si era espressi favorevolmente al PIAO e si dava atto che dal piano del fabbisogno di personale 2023/2025 esaminato emergeva una maggiore spesa di personale di euro 19.882,37 per l'anno 2023 e di euro 27.014,81 per gli anni 2024-2025, che risultava già finanziata sul bilancio di previsione 2023/2025;

**visti** i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, espressi rispettivamente dai Dirigenti competenti, ai sensi degli articoli 49 - 1° comma - e 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000;

**richiamata** l'asseverazione dell'equilibrio pluriennale di bilancio resa in sede di approvazione del bilancio di previsione e il parere sulla salvaguardia degli equilibri di bilancio e assestamento generale 2023 rilasciato il 21 luglio 2023;

per tutto quanto sopra espresso, ai sensi dell'art. 19, comma 8 della L. 448/2001, a seguito dell'istruttoria svolta;

#### **rammenta**

che ai sensi dell'art. 6 ter, comma 5, D.Lgs.n.165/2001 e s.m.i., ciascuna Amministrazione pubblica comunica secondo le modalità definite dall'art. 60 le informazioni e gli aggiornamenti annuali dei piani che vengono resi tempestivamente disponibili al Dipartimento della funzione pubblica. La comunicazione dei contenuti dei piani è effettuata entro trenta giorni dalla loro adozione e, in assenza di tale comunicazione, è fatto divieto alle amministrazioni di procedere alle assunzioni;

#### **accerta**

che il piano dei fabbisogni di personale per il triennio 2023/2025 consente di rispettare:

- le disposizioni di cui all'art. 33, comma 2 del D.L. 34/2019 e s.m.i.;
- il limite di spesa cui all'art. 1, comma 557 della Legge n. 296/2006;
- il limite di spesa cui all'art. 9, comma 28 del D.L. 78/2010;

#### **ASSEVERA**

- Il mantenimento dell'equilibrio pluriennale di bilancio 2023/2025 del Comune di Melara a seguito dell'aggiornamento del Piano del fabbisogno di personale 2023/2025 di cui alla proposta esaminata.

**esprime**

parere favorevole alla proposta di deliberazione di Giunta comunale n. 74 del 12 settembre 2023, avente ad oggetto *"Piano integrato di attività e organizzazione (abb. PIAO) 2023-2025, aggiornamento sottosezione 3.3 Piano triennale dei fabbisogni di personale. Approvazione"*.

14 settembre 2023

Il Revisore Unico

